



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Ordinanza del Sindaco

Registro Ordinanze del Sindaco

N. 13 del 16/03/2020

**Oggetto: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO
DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 - ORDINANZA DI
CHIUSURA AL PUBBLICO DEL FONTANELLO DI ACQUA
ALTA QUALITA' FINO ALLA DATA DEL 25 MARZO 2020**

Firmato Digitalmente
Il Sindaco

Gilda Diolaiuti

Pieve a Nievole, 16/03/2020

IL SINDACO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che dispone, tra l'altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo 2020;

VISTA l'ordinanza regionale n. 7 del 4 marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza regionale n. 8 del 6 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo e del 4 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza regionale n. 9 dell'8 marzo 2020 “*Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che prevede l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure indicate all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, con efficacia dal 10.03.2020 al 3.04.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che prevede ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con efficacia dal 12.03.2020 al 25.03.2020;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica secondo quanto contenuto anche nei provvedimenti regionali e statali, secondo cui rilevano il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento dei casi, oltre allo spostamento massivo della popolazione interessata dalla misure;

RITENUTO che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, anche ai Sindaci è imposta l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020 si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale “*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*”;

CONSIDERATO che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO che, in base allo stato dei luoghi, al fontanello “Acqua di Alta Qualità” in Piazzale Don Marino Mori non sia possibile garantire le misure di sicurezza previste nel DPCM del 8.03.2020 e delle relative misure esplicative adottate;

RILEVATO che si rende pertanto necessario interdire il fontanello di erogazione acqua potabile “Acqua di alta qualità” in Piazzale Don Marino Mori;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente e indifferibile interesse pubblico;

CONSIDERATA, altresì, la ricorrenza dei presupposti per l’esercizio del potere di cui all’articolo 50, comma 5, del d.lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii. per il caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

TUTTO ciò premesso e considerato, prendendo atto di quanto disposto dal DPCM e dai provvedimenti citati,

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento urgente, non è necessaria la pubblicazione dell’avvio al procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/’90

ORDINA

per quanto espresso in premessa **dalla data della presente ordinanza e fino al 25 marzo 2020 compreso**, salvo diverso provvedimento che dovesse medio tempore intervenire, **la chiusura al pubblico del fontanello “Acqua di Alta qualità” in Piazzale Don Marino Mori** e fatto salvo l’obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni che siano emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica;

INFORMA

che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno sanzionate a norma di Legge;

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all’Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune e affissa per estratto agli ingressi dei vari verdi pubblici;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell’osservanza del presente provvedimento;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - Gestore servizio idrico Acque SpA
 - Azienda USL Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica – Zona Valdinievole

Dal Palazzo Comunale,

IL SINDACO
Gilda Diolaiuti ¹⁾

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza del Sindaco n. 13 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 16/03/2020 al 31/03/2020 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 16/03/2020

Firmato Digitalmente
L'Addetto al Servizio
Alessandro Rizzello
